

STATUTO POLISPORTIVA CURNO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Articolo 1 – Denominazione, sede

E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice civile, un'associazione sportiva denominata "POLISPORTIVA CURNO Associazione Sportiva Dilettantistica", anche denominata in forma abbreviata "POLISPORTIVA CURNO ASD" con sede in Curno (BG), via IV Novembre, 25/b.

L'Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative. Lo spostamento della sede legale all'interno dello stesso comune non costituisce modifica statutaria e la decisione è assunta, con delibera, dal Consiglio Direttivo.

Articolo 2 – Durata e Struttura Societaria

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

L'Associazione può, per determinate attività, essere suddivisa in Sezioni. Tali Sezioni possono essere istituite e sciolte dal Consiglio Direttivo con apposita delibera presa a maggioranza dei presenti.

Articolo 3 - Scopi

L'Associazione è apolitica e non ha fine di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi attraverso l'apposito registro attivato dal Coni, ha per finalità:

- lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, attraverso l'attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle seguenti attività sportive così come riconosciuta dal CONI:

ATLETICA LEGGERA -Atletica Leggera, Corsa campestre, Corsa in montagna, Corsa su strada, Indoor, Nordic e Fitwalking, Trail, Ultramaratona	CALCIO - Calcio (a 11), Futsal (calcio da sala - calcio a 5), Calcio (a 7), Calcio (a 8), Beach Soccer
TENNIS -Beach tennis, Paddle, Tennis	PALLAVOLO - Beach volley, Pallavolo
PALLACANESTRO - Pallacanestro , Pallacanestro 3 contro 3	

- lo svolgimento di attività didattica, di ricerca, di aggiornamento e di perfezionamento nello svolgimento delle stesse e di qualsiasi altra attività sportiva dilettantistica riconducibile ad esse, sia di natura ludico-motoria che agonistica, competitiva o amatoriale, disciplinata da una Federazione Sportiva, Disciplina Sportiva Associata, Ente Promozione Sportiva o da altro organismo di settore;

- l'Associazione potrà inoltre

1. svolgere tra le attività strumentali, non prevalenti, anche l'intrattenimento di rapporti con Banche ed il compimento di atti utili per il perseguimento delle finalità istituzionali quali l'apertura e la gestione di conti correnti bancari, la richiesta e la contrazione di finanziamenti con relativa offerta di garanzie reali o personali;
2. attuare servizi e strutture che fungano da ausilio e richiamo per la pratica dell'attività sportiva e per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sala di lettura, videoteca, seminari, conferenze, stage;
3. mettere in atto tutti quei servizi strettamente complementari che comportino anche la

- somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci;
4. collaborare o aderire ad Enti Pubblici, FSN/EP/DA e associazioni di vario genere senza limiti, purché giudicata idonea, con espressa delibera del Consiglio Direttivo, al raggiungimento dei fini sociali
 5. organizzare iniziative, servizi, attività culturali, turistiche, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci;
 6. L'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive ;
 7. porre in essere operazioni di natura commerciale marginale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti. Potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo nel rispetto di quanto previsto dal comma 6/e dell'art.10 del D. Lgs. n.460/97.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti delle FSN/EP/DA riconosciute dal CONI, alle quali L'Associazione vorrà affiliarsi.

L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle FSN/EP/DA di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Articolo 4 – Ammissione

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Per essere ammessi a soci dell'Associazione occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo. E' compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro 15 (quindici) giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego deve essere comunicato all'interessato, nulla ricevendo il silenzio vale come assenso.

Il giudizio di non ammissione deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle

assemblee sociali con esercizio del diritto di voto, ivi compresa l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Il voto del socio minorenni potrà essere espresso dal genitore in sede di convocazione del minore stesso all'Assemblea dei soci

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti esposti.

L'essere socio comporta l'adesione allo statuto, ai regolamenti interni ed ai codici deontologici adottati. Il socio dovrà partecipare attivamente alla vita dell'associazione, sostenerne le rivendicazioni, uniformarsi alle decisioni del consiglio direttivo, astenersi da qualsiasi azione che in qualsiasi modo possa danneggiare gli interessi, l'immagine o il prestigio dell'associazione. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione secondo le modalità stabilite in apposito regolamento, a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi dell'associazione. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle FSN/EPS/DA ai quali l'associazione aderisce o è affiliata. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale.

I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio direttivo, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio direttivo.

La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata per atto tra vivi.

Le categorie di soci previsti sono le seguenti:

i SOCI FONDATORI – coloro che hanno fondato l'associazione. Dovranno pagare annualmente la quota associativa annuale e potranno essere eletti alle cariche amministrative;

i SOCI ORDINARI – coloro che presentano la domanda di ammissione per far parte dell'Associazione. Dovranno pagare annualmente la quota associativa e godranno di tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) esclusione, deliberata dal Consiglio direttivo, per morosità protrattasi per oltre sei mesi dalla scadenza del termine stabilito dal Consiglio Direttivo per il versamento della quota associativa;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea alla quale deve essere convocato il Socio interessato si procederà al contraddittorio con l'interessato alla disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. L'associato radiato non può essere più riammesso;
- d) scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto;
- e) morte del socio;

Articolo 7 - Organi sociali

Gli organi sociali sono:



- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente e il Vicepresidente
- d) Il Segretario e il Tesoriere
- e) Il Collegio dei Revisori (se richiesto)

Articolo 8 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E' indetta dal Consiglio direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.

L'assemblea deve essere convocata almeno venti giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione, pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'associazione (ove attivato), sul profilo facebook e comunicazione agli associati mediante uno dei seguenti sistemi, a scelta del consiglio direttivo: a mezzo posta elettronica, ordinaria, fax o telegramma, raccomandata a mano. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In caso di difficoltà estreme (esempi epidemie, pandemie) e/o di presenza di soci all'estero è possibile convocare l'assemblea in videoconferenza purché sia verificata l'identità dei membri.

L'Assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno.

Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno dieci soci e presentate al Presidente almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza

Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da:

- a. almeno la metà più uno degli associati, in regola col pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
- b. almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario

Qualora all'ordine del giorno dell'Assemblea ci fosse l'elezione del Presidente e/o dei membri del Consiglio Direttivo, vengono nominati da uno a tre scrutatori (a seconda del numero dei soci iscritti a Libro Soci) a garanzia dell'operazione di votazione (firma delle schede di votazione) e scrutinio che dovranno sovraintendere. Al termine dello stesso, dovranno riportare i risultati dello scrutinio e i commenti sullo svolgimento delle elezioni firmando il verbale di Assemblea.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

P. Quattrone
 A. Angelini
 F. F.

Articolo 9 - Partecipazione all'assemblea

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola col pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Il Consiglio direttivo verifica l'elenco degli associati aventi diritto di voto; contro l'operato del Consiglio è ammesso reclamo all'assemblea da presentarsi prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato. Potranno partecipare all'assemblea anche i soci minorenni con diritto di voto delegato al genitore che ne fa le veci.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione illustrativa e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea

- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali,
- eleggere gli organi direttivi dell'Associazione;
- deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, indicati e non nel presente statuto, che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria;
- decidere in via definitiva per la radiazione di un socio.
- nomina del Consiglio Direttivo e Presidente in caso di dimissione antecedente alla naturale scadenza.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione;

Articolo 12 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in **prima convocazione** con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Trascorse 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati riuniti in Assemblea Straordinaria.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri (compreso il Presidente) e sono eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola col pagamento delle quote associative, che siano

Handwritten notes and signatures:
13
13
Pirelli Dupel



maggiores, non ricoprono la medesima carica sociale in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 – Pu**bblicità e trasparenza degli atti sociali**

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, sono messi a disposizione dei soci per la consultazione, dietro specifica richiesta.

F. S.

Articolo 15 - Di**missioni**

Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea dei soci utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro novanta giorni l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata entro novanta giorni l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo in regime di prorogatio.

Scudella Angelo

Articolo 16 - Co**nvocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri. Non è prevista alcuna formalità.

Articolo 17 - Co**mpti del Consiglio direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- ratificare le domande di ammissione dei soci;
- curare la parte finanziaria dell'Associazione: redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da

sottoporre all'approvazione dell'assemblea;


- indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno e le assemblee straordinarie;
- stabilire la quota associativa;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- adottare provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione fino a dodici mesi, radiazione) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- controllare nonché mantenere in perfetto stato i libri sociali obbligatori quali libro soci, libro Verbali del Consiglio Direttivo ed il libro Verbali Assemblee;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- eleggere al proprio interno, il vice presidente, il segretario e il tesoriere, ed eventualmente (se richiesto) la commissione sportiva;
- approvare il programma sportivo e culturale dell'Associazione e il programma per la preparazione tecnica degli atleti, oltre a stabilire le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'associazione;
- aprire rapporti con gli istituti di credito;
- assumere eventuali dipendenti;
- sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione;
- decidere sui rimborsi spese o sui compensi riconosciuti ai soci che svolgano attività sportiva o di dirigenza a favore dell'associazione.

Articolo 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea dei soci. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi, convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo ed usufruisce di tutti i poteri necessari a garantire il buon andamento della vita associativa, rispondendo del suo operato nei confronti dei Soci e dei terzi.
3. Il Presidente, in caso di comprovata necessità od urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.
4. Il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo viene sostituito dal vicepresidente. In caso di impedimento definitivo o di dimissioni si applica quanto disposto dall'articolo 15.
5. Il Presidente ha facoltà di nominare procuratori per determinati atti o per categorie di atti e avvocati per rappresentare l'Associazione in ogni grado di giudizio. Per il miglior svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione, il Presidente può, per determinate e specifiche funzioni, nominare consulenti, esperti o soggetti professionalmente qualificati e fissare i loro compensi, previo consenso del Consiglio Direttivo.

Articolo 19 - Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle



mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 - Il segretario e il Tesoriere

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Le due figure possono coincidere.

Articolo 21 - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo amministrativo-finanziario e viene nominato se richiesto dall'Assemblea dei Soci. Esso è formato da due membri effettivi e uno supplente nominati dall'Assemblea dei soci, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il Collegio, eventualmente nominato, rimane in carica per quattro esercizi.

L'organo di controllo:

1. partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo per vigilare anche in via preventiva e contestuale sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;
2. verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
3. verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;
4. verifica se il bilancio consuntivo o il rendiconto economico-finanziario corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
5. verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
6. previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;
7. verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente;
8. individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;
9. vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell'ente e per arrivare alla verifica della commercialità delle attività non istituzionali;
10. collabora alla definizione degli strumenti utili alla misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa.

Articolo 22 - Il rendiconto e relativa approvazione e pubblicità

L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno

Il Consiglio Direttivo redige annualmente il rendiconto o bilancio, da sottoporre all'approvazione assembleare secondo le disposizioni del presente Statuto. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.

Lo stesso sarà messo a disposizione di tutti gli associati prima della convocazione dell'assemblea.

L'intero Consiglio direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 23 - Patrimonio

Il patrimonio sociale dell'Ente è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Ente;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Ente sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Le entrate dell'Ente sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- eredità, donazioni e legati;
- erogazioni liberali;
- contributi pubblicitari e sponsorizzazioni;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati (iscrizioni ai corsi proposti dall'Associazione);
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Articolo 24 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della federazione sportiva o ente di promozione sportiva di appartenenza. In tutti i casi in cui, per qualunque motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della federazione di appartenenza, questo sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bergamo. La parte che intenderà sottoporre la questione al Collegio dovrà comunicarlo alla controparte con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia o dalla

Prendi d'impeto F. S.

data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta conoscenza, indicando il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede in Bergamo e il Collegio pronuncerà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

Articolo 25 - Scioglimento


Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto. In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui dovranno essere devoluti a enti e associazioni che perseguano finalità di utilità sociale nel campo sportivo (o comunque di promozione sociale), sentito, ove necessario, l'organismo di controllo di cui all'art.3, co.19c) della L. n.662/96.

Articolo 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti FSN/EPS/DA cui l'Associazione è affiliata e le norme del Codice civile e le leggi speciali in materia.


FIRMA DEL PRESIDENTE

(sig. Brembilla Angelo)



FIRMA DEL SEGRETARIO

(sig. Tabotta Elio)



3 1528 05/11/2020

0,00 **TN220L001528000PG**
200,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TN2

